

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2490

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1996

Norme per l'accesso alla qualifica di vice commissario
del ruolo direttivo della Polizia di Stato, riservato agli
appartenenti al ruolo degli Ispettori in possesso di
particolari requisiti

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 1° aprile 1981, n. 121 è stata approvata, dopo un lungo e travagliato *iter*, con lo scopo di dotare l'Amministrazione della pubblica sicurezza di un nuovo ordinamento, liberando - tra l'altro - l'allora «Corpo delle guardie di pubblica sicurezza» da borbonici procedimenti e da un controproducente «dualismo direttivo».

Questo dualismo, infatti, determinava un mancato coordinamento e una scarsa funzionalità a causa della coesistenza di un ufficiale «militare» e di un funzionario «civile», dipendente del Ministero degli interni, i quali gestivano, spesso in radicale disaccordo e sconfinando dalle reciproche competenze, personale inquadrato «militarmente» e scarsamente preparato sotto il profilo investigativo.

Il Legislatore, che aveva avvertito la necessità di sottrarre all'assetto militare la forza di polizia, individuò nella figura dell'Ispettore il professionista in grado di inserirsi, con compiti sostanzialmente direttivi, tra i ruoli eminentemente esecutivi e la dirigenza, facendo di lui una sorta di funzionario - seppure in posizione subordinata rispetto ai direttivi tipici - prevalentemente preposto al coordinamento dell'attività investigativa.

Tra i requisiti richiesti per accedere a tale nuovo, e per alcuni aspetti rivoluzionario, ruolo era previsto un titolo di studio ottenuto a seguito della frequenza di una scuola media superiore articolata su un quinquennio di studi: ciò comportava un indubbio salto di qualità, se si considera che, sino a quel momento, tale requisito era richiesto solo per l'accesso alla qualifica di

ufficiale. Numerosi sono gli ufficiali, così come gli ex assistenti della disciolta polizia femminile, poi inquadrati nei ruoli direttivi, che sono giunti alle più alte responsabilità dell'amministrazione e sono tutt'ora in servizio, pur essendo in possesso del solo diploma quinquennale di scuola media superiore.

Dopo un primo periodo di «rodaggio», che apparve oggettivamente positivo, l'immissione nel ruolo di Ispettore di appartenenti al ruolo di Maresciallo del disciolto «Corpo delle guardie di pubblica sicurezza», prevalentemente sprovvisti del titolo di studio previsto, determinò un'incrinatura dell'immagine ed una perdita di professionalità dell'Ispettore, relegandolo sempre più ad un ruolo di «sottufficiale» o di «maresciallo atipico».

Il recente decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sul riordino delle carriere, che codifica l'illustrata situazione, ha condotto ad un livellamento verso il basso del ruolo dell'Ispettore, mortificando e demotivando coloro che, animati da legittime aspirazioni ed aspettative, si sono vanamente sacrificati per una propria miglior qualificazione professionale, attraverso gli studi, a vantaggio dell'Amministrazione.

Lo scopo del presente disegno di legge non è quello di creare inique condizioni di vantaggio per gli Ispettori laureati e diplomati, provenienti dal vecchio ruolo, bensì di intervenire per ripristinare lo spirito iniziale con il quale si è istituito il ruolo dell'Ispettore, facendo riemergere la professionalità e la qualificazione dell'individuo, derivante anche dagli studi svolti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito in via straordinaria l'accesso al ruolo dei vice commissari della Polizia di Stato, anche in soprannumero riassorbibile, secondo le modalità di cui alla presente legge.

Art. 2.

1. Gli Ispettori superiori - Sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e gli Ispettori della Polizia di Stato i quali, alla data del 31 agosto 1995, rivestivano una delle qualifiche del ruolo ed erano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o equivalenti, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare superiore alla deplorazione, accedono, a domanda, alla qualifica di Vice commissario della Polizia di Stato.

2. Gli interessati dovranno presentare la domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I richiedenti, se in possesso dei requisiti previsti, entro novanta giorni successivi alla presentazione della domanda sono nominati Vice commissari della Polizia di Stato.

4. Essi devono frequentare un corso di aggiornamento di mesi 3, al termine del quale sostengono un esame finale.

5. Alla formazione della graduatoria si perviene considerando il risultato dell'esame finale ed i titoli di servizio, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

6. La nomina decorre dal 1° settembre 1995; ai soli fini economici decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto termine il corso di aggiornamento.

7. In ogni caso, gli ammessi seguono nel ruolo i Vice commissari nominati in virtù della normativa ordinaria.

8. Le modalità di attuazione ed i programmi del corso di aggiornamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 3.

1. Gli Ispettori superiori - Sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e gli Ispettori della Polizia di Stato i quali, alla data del 31 agosto 1995, rivestivano una delle qualifiche del ruolo ed erano in possesso di uno dei diplomi quinquennali di scuola media superiore, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare superiore alla deplorazione, sono ammessi, a domanda, alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a diciotto mesi.

2. Al termine del corso gli Ispettori allievi vice commissari sostengono un esame finale per la nomina a Vice commissario in prova e per la formazione della graduatoria. Il periodo di prova, della durata di sei mesi, viene effettuato presso la sede di servizio alla quale i Vice commissari in prova sono stati assegnati dopo la nomina.

3. Le modalità di attuazione ed i programmi del corso, che dovrà aver inizio entro e non oltre i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 4.

(Dimissione dal corso)

1. Vengono dimessi dal corso gli Ispettori allievi vice commissari che:

a) non superano l'esame finale del corso;

- b) dichiarano di rinunciare al corso;
- c) si sono resi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione;
- d) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni consecutivi ovvero per più di novanta non consecutivi, salvo che l'assenza non sia stata determinata da infermità contratta durante il corso a causa delle esercitazioni pratiche.

Art. 5.

1. Gli Ispettori allievi vice commissari di sesso femminile, la cui assenza prolungata sia stata determinata da maternità, e gli Ispettori allievi vice commissari la cui assenza sia stata determinata da infermità contratta durante il corso a causa delle esercitazioni pratiche, sono ammessi a frequentare appositi corsi, successivi, rispettivamente, ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri ed al riconoscimento della idoneità psico-fisica.

Art. 6.

1. Gli Ispettori allievi vice commissari dimessi dal corso ai sensi della lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 4, sono inquadrati, anche in soprannumero, se già non rivestono tale qualifica, nel ruolo degli Ispettori superiori-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e riassegnati alla sede di servizio di provenienza.

2. La nomina decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della dimissione dal corso.

3. Gli Ispettori allievi vice commissari dimessi dal corso ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 4 mantengono il grado rivestito prima dell'inizio del corso e sono riassegnati alla sede di provenienza.

Art. 7.

*(Trattamento economico durante
la frequentazione dei corsi)*

1. Agli Ispettori nominati vice commissari ai sensi dell'articolo 2 spetta l'ordinario trattamento di missione.

2. Agli Ispettori allievi vice commissari non spetta alcun trattamento di missione. Ad essi, in quanto provenienti da altro ruolo, viene assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Sono fatti salvi le procedure concorsuali e gli effetti dei concorsi in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge. I vincitori dei concorsi suddetti frequenteranno i corsi di formazione secondo gli ordinamenti in forza dei quali sono stati banditi i concorsi stessi e precederanno in ruolo, a parità di qualifica, i Vice commissari nominati in forza della presente legge.

2. Sono fatti salvi gli effetti relativi agli scrutini di avanzamento del personale direttivo avente la qualifica di Vice commissario alla data di entrata in vigore della presente legge.